

STATUTO

DEL NETWORK PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA - NETVAL

1) Denominazione

E' costituita l'Associazione **"Network per la Valorizzazione della Ricerca"** o in forma breve **"NETVAL"**. L'Associazione rappresenta il network italiano degli uffici di Trasferimento Tecnologico e Terza Missione.

NETVAL ha sede legale a Lecco e può avere sedi operative in qualunque altra località italiana con decisione del Consiglio Direttivo.

2) Scopo

NETVAL non ha finalità di lucro.

Scopi del NETVAL sono la promozione e la valorizzazione della ricerca.

Obiettivi tipici e non esclusivi di NETVAL sono:

a. condividere e rafforzare le competenze delle università e degli enti di ricerca italiani in materia di valorizzazione della ricerca, trasferimento di conoscenze e tutela della proprietà intellettuale, con specifico riferimento alla realizzazione di "spin-off" accademici (creazione di nuove imprese a carattere innovativo) ed allo sviluppo di progetti imprenditoriali da parte dei laureati;

b. promuovere la cultura e le buone pratiche del trasferimento tecnologico anche coinvolgendo il mondo delle imprese.

Per il raggiungimento di tali scopi NETVAL opera, in Italia ed all'estero, mettendo in atto varie attività tra cui:

- fornire supporto agli uffici di trasferimento tecnologico delle università e degli enti di ricerca associati per le attività di valorizzazione e diffusione dei risultati della ricerca scientifica svolta all'interno delle università e degli enti di ricerca, anche attraverso:

i) la condivisione, anche per il tramite di banche dati comuni o condivise, dei dati e delle informazioni sui temi del trasferimento tecnologico propri degli associati;

ii) la messa a punto di "good practices", quale insieme di principi, criteri, strumenti e processi con il fine di valorizzare tutti i canali di trasferimento di conoscenze e uniformare le attività delle università e degli enti di ricerca associati rispetto a standard condivisi;

iii) la definizione di modelli valutativi del potenziale innovativo di idee brevettabili, delle strategie di protezione legale delle stesse, nonché del relativo valore di mercato e del loro impatto;

iv) il supporto alla valorizzazione dei risultati delle ricerche in termini imprenditoriali, favorendo l'attrazione di investimenti nei settori innovativi, la creazione di "spin-off " (creazione di nuove imprese a carattere innovativo) e l'assistenza ai fini della valutazione di opportunità di investimenti e di partecipazioni al capitale di rischio di imprese

hi-tech;

v) l'organizzazione di corsi ed attività per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento del personale tecnico e amministrativo, docenti e ricercatori degli associati;

- promuovere la formazione e il rafforzamento delle competenze specialistiche utili in materia di sviluppo di progetti imprenditoriali e proprietà intellettuale attraverso appositi seminari e convegni;

- organizzare eventi e congressi, anche in collaborazione con altri soggetti;

- avviare attività di confronto sui temi propri della associazione;

- partecipare a iniziative analoghe anche a livello internazionale.

NETVAL può compiere in via residuale ed accessoria alle attività elencate nei commi precedenti tutte le operazioni commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, strumentali al raggiungimento del proprio scopo, ivi comprese, se consentite per legge, e negli stessi limiti, l'adesione o la partecipazione ad altri soggetti giuridici, pubblici o privati, ovvero contribuire alla loro costituzione, il tutto con esclusione dello svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata come finanziaria dalla legge.

3) Durata

NETVAL ha durata fino al 30 (trenta) settembre 2047 (duemila-

quarantasette). Alla scadenza la durata può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previa approvazione degli Organi di Governo delle Università e degli Enti di ricerca associati.

4) Associati

Sono previste due tipologie di associati:

a) associati ordinari: partecipano all'Assemblea con diritto di voto e possono candidare propri rappresentanti negli organi di gestione di NETVAL;

b) associati aggregati: partecipano anch'essi all'Assemblea con diritto di voto ma non possono candidare propri rappresentanti negli organi di gestione di NETVAL.

Possono diventare associati ordinari di NETVAL le Università italiane, statali e non statali, che partecipano alla costituzione dell'Associazione e tutti gli altri Atenei ed Enti/Istituti di ricerca che ne facciano domanda ai sensi dell'art. 6.

Requisito essenziale e necessario per l'ammissione come associato ordinario a NETVAL è la formale individuazione e concreta attivazione, da parte dei richiedenti, di una Struttura per la valorizzazione della ricerca ed il trasferimento tecnologico e/o terza Missione.

Possono divenire associati aggregati altri Enti /associazioni/fondazioni/consorzi pubblici nazionali ed inter-

nazionali che operino nel settore della promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico.

Il successivo articolo 6 regola le modalità di ammissione di nuovi associati.

La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea.

5) Quota associativa

La quota associativa è decisa annualmente dalla Assemblea sulla base del bilancio dell'Associazione, con riferimento esclusivo alle spese maturate e prevedibili della gestione per il raggiungimento degli scopi statutari.

La quota associativa deve essere versata anticipatamente entro e non oltre il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno.

Le quote associative versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione. Le quote associative inoltre non sono trasmissibili, né sono rivalutabili.

6) Ammissione di nuovi associati - Recesso od esclusione da NETVAL

L'ammissione a NETVAL deve essere approvata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Il diniego deve essere motivato.

Il recesso da NETVAL deve essere comunicato per iscritto al Presidente, che ne riferisce al Consiglio Direttivo ed

all'Assemblea ed ha efficacia con lo scadere dell'anno in corso purchè sia comunicato almeno tre mesi prima.

L'associato recedente è comunque tenuto al versamento della quota associativa annuale relativa all'anno in cui è operato il recesso.

L'esclusione da NETVAL deve essere deliberata dall'Assemblea su proposta motivata del Consiglio Direttivo, deve essere debitamente motivata e comprovata, e può essere decisa per i seguenti gravi motivi:

- perdita dei requisiti per l'ammissione;
- rilevante inadempimento agli obblighi inerenti al rapporto associativo, ivi compreso il mancato versamento della quota associativa, una volta decorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione trasmessa dal Presidente;
- impossibilità sopravvenuta della prestazione, anche a seguito di modifiche statutarie od altre cause che rendano la partecipazione dell'associato non più compatibile con le finalità di NETVAL.

L'esclusione da NETVAL non libera l'associato dal versamento della quota associativa annuale relativa all'anno in cui è stata deliberata l'esclusione da parte dell'Assemblea.

7) Organi di governo di NETVAL

Sono organi di NETVAL:

- l'Assemblea;
- il Presidente;

- il Vicepresidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Revisore Legale dei Conti.

8) Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati di NETVAL, in persona del loro legale rappresentante o del loro delegato.

Essa rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati medesimi, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata presso la sede di NETVAL o altrove purché in Italia o nell'Unione Europea, almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

La convocazione deve avvenire a cura del Presidente, anche su richiesta del Consiglio Direttivo, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento nel suddetto termine.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data del luogo e dell'ora della convocazione, nonché l'elenco delle materie che saranno trattate.

È ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di col-

legamento audiovisivo a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità tra i soci e che la richiesta avvenga almeno 3 (tre) giorni prima della data dell'assemblea.

Ad ogni associato spetta un voto. Ogni partecipante all'Assemblea può rappresentare, per mezzo di delega, un massimo di 4 (quattro) associati. Non è ammessa la delega a membri del Consiglio Direttivo che possono essere invitati a partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.

L'Assemblea in seduta ordinaria:

(i) approva il bilancio d'esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo;

(ii) nomina il Presidente;

(iii) nomina i componenti del Consiglio Direttivo, designati dagli associati ordinari secondo quanto previsto dall'art. 4;

(iv) nomina il Revisore Legale dei Conti;

(v) determina gli eventuali compensi dei componenti gli organi cui ai punti (ii), (iii) e (iv) che precedono;

(vi) delibera sull'ammissione di nuovi associati su proposta del Consiglio Direttivo;

(vii) delibera su ogni altra questione inerente alla gestione sociale riservata alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita se è presente almeno la metà degli associati; le delibere sono adottate a

maggioranza assoluta degli associati presenti.

L'Assemblea in seduta straordinaria:

(viii) delibera sulle modificazioni dello Statuto dell'Associazione;

(ix) delibera sull'esclusione di associati;

(x) delibera sulla stipula di contratti inerenti all'oggetto sociale e per i quali sia contemplata una durata che richieda la necessità di proroga obbligatoria della durata dell'Associazione;

(xi) delibera sulla proroga della durata dell'Associazione;

(xii) delibera sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione e nomina i liquidatori.

L'assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati.

Per la modifica del presente statuto, nonché nelle ulteriori ipotesi previste al comma 9 numeri ix, x e xi del presente articolo è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di decisione sullo scioglimento di NETVAL e conseguenziali provvedimenti, quali la devoluzione del patrimonio residuo, l'Assemblea dovrà deliberare con la maggioranza dei tre quarti dei propri membri.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente di NETVAL.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario Generale di NETVAL o, in caso non esista, da un membro

dell'Assemblea nominato a tal scopo dal Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente subentrerà nelle sue funzioni il Vice-Presidente.

E' facoltà del Presidente di disporre e del Consiglio Direttivo di richiedere che nella convocazione dell'Assemblea sia prevista una seconda riunione da tenersi almeno un giorno dopo la prima. In seconda convocazione l'Assemblea potrà deliberare a maggioranza semplice degli intervenuti aventi diritto di voto indipendentemente dal loro numero, salvo che nel caso di delibera di scioglimento o di modifica dello Statuto

9) Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente ed il Vice-Presidente di NETVAL sono nominati dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo per un periodo di tre anni, rinnovabili una sola volta per un identico periodo di tempo; il Presidente ed il Vice-Presidente, quando non più rinnovabili, non possono essere nuovamente eletti se non decorso un periodo di almeno tre anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. Al Presidente spettano il generale potere di firma e la legale rappresentanza di NETVAL di fronte ai terzi ed in giudizio, oltre a quanto previsto nel presente Statuto.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni su delega scritta di quest'ultimo, ovvero in caso di assenza o di impedimento del Presidente stesso.

L'eventuale compenso per il Presidente ed il Vice-Presidente è

determinato dall'Assemblea.

10) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque sino ad un massimo di nove membri, compreso il Presidente, designati dall'Assemblea tra le persone candidate dagli associati ordinari di NETVAL.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente di NETVAL.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un periodo di tre anni. I suoi membri possono dimettersi o essere revocati dall'incarico nei modi previsti dal presente Statuto e possono percepire il compenso eventualmente disposto e determinato dalla Assemblea.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene a cura del Presidente, ogni qual volta ritenuto opportuno dallo stesso o quando richiesto da almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, senza particolari formalità purché venga assicurata la ricezione della convocazione da parte di ogni suo membro, nonché la conoscenza dell'ordine del giorno.

È ammessa la possibilità per i partecipanti al Consiglio Direttivo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, purché nel rispetto delle modalità previste per l'assemblea.

Al Consiglio Direttivo nel suo insieme spetta l'ordinaria amministrazione di NETVAL, compresa la redazione del bilancio (preventivo e consuntivo), accompagnato da una relazione

sull'attività svolta o da svolgere, con particolare riferimento al raggiungimento dei fini statutari, la proposta all'Assemblea della quota associativa annuale e la nomina del rappresentante di NETVAL negli organi di associazioni o altri enti a cui NETVAL aderisce.

Il Consiglio Direttivo può istituire un ufficio di segreteria coordinato da un Segretario generale, a cui affidare le funzioni di segreteria di NETVAL, determinandone le attribuzioni, le funzioni, il compenso e la durata dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo può altresì predisporre Regolamenti interni per la disciplina dell'attività di NETVAL da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo può altresì provvedere alla istituzione di eventuali Gruppi di lavoro tematici per l'approfondimento e l'implementazione di servizi ed azioni comuni.

Le riunioni del Consiglio sono validamente instaurate se presente almeno la metà dei membri; le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Ogni membro dispone di un voto. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

L'Assemblea può sempre revocare i membri del Consiglio per gravi inadempimenti agli obblighi discendenti dalla legge, dall'atto costitutivo, o da delibere legittimamente adottate dagli organi di NETVAL, oppure per qualsiasi giusta causa che non consenta la prosecuzione neanche temporanea del rapporto.

In caso di dimissioni o comunque cessazione dall'incarico di uno o più dei suoi membri il Presidente di NETVAL convoca l'Assemblea per la loro sostituzione nel caso in cui in seguito a tali dimissioni il numero dei componenti il Consiglio scenda al di sotto del minimo di cinque; in caso contrario il membro o i membri cessati vengono sostituiti in occasione della prima assemblea; i membri subentrati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

11) Revisore

Il Revisore è nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo ed è scelto tra gli iscritti all'apposito registro dei revisori legali.

Il Revisore dura in carica per un periodo di tre anni ed è rinnovabile.

L'eventuale compenso del Revisore è determinato dall'Assemblea al momento della nomina.

Il Revisore:

- provvede al riscontro degli atti di gestione;
- accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni;
- esamina il conto consuntivo;
- redige apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa;

• esercita ogni altra attività demandatagli dal Consiglio Direttivo o prevista per legge.

Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

12) Patrimonio di NETVAL

Il patrimonio di NETVAL è costituito dalle quote associative annuali nonché relative ad iniziative specifiche.

Rientrano nel patrimonio di NETVAL eventuali ulteriori erogazioni liberali da parte degli associati o di terzi, a qualunque titolo.

Sono altresì compresi nel patrimonio di NETVAL i proventi derivanti da eventuali attività commerciali residuali svolte da NETVAL stesso, in conformità del presente Statuto.

Per lo svolgimento dell'attività sociale NETVAL provvede mediante:

- a) i redditi derivanti dal patrimonio;
- b) gli introiti realizzati nello svolgimento delle attività;
- c) il fondo comune sociale, costituito dalle quote annuali di associazione e dalle quote di ammissione.

E' fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, utili, fondi o riserve durante la vita dell'Associazione.

13) Esercizio finanziario e bilanci

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo di NETVAL deve essere approvato dalla
Assemblea entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno ed il
bilancio consuntivo entro il 30 (trenta) aprile dell'anno suc-
cessivo.

E' vietata la distribuzione agli associati, anche in modo in-
diretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la de-
stinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

14) Scioglimento

Nel caso di cessazione di NETVAL per le cause previste dal Co-
dice Civile, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea, la
quale provvederà all'uopo alla nomina di uno o più liquidato-
ri.

In caso di scioglimento di NETVAL il patrimonio è devoluto ad
altra associazione con analoga finalità o a fini di pubblica
utilità nel rispetto della normativa vigente.

15) Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli As-
sociati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi il Foro
competente è quello di Milano.

16) Norme applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si avrà ri-
guardo agli art. 14 e ss. del Codice Civile ed alle altre di-
sposizioni di legge vigenti in materia, in particolare al
D.P.R. n. 361/2000.

Firmato: Andrea Mario Cuore Piccaluga

Maria Clementina Binacchi (sigillo)